Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Lunedì, 10 settembre 1928 - Anno VI** **Numero 211**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2439.

LEGGE 15 marzo 1928, n. 1963.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

. . . . MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Entre le *Gouvernement italien*, représenté par Monsieur CESARE MAIONI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie à Varsavia,

d'une part,

et le *Gouvernement polonais*, représenté par Monsieur AUGUSTE ZALESKI, Ministre des affaires étrangères,

d'autre part

est conclu l'accord suivant:

Art. 1.

Les deux Parties Contractantes conviennent que la dette du Gouvernement Polonais à l'égard du Gouvernement Italien, contractée en vue de l'acquisition du matériel de guerre italien et du transport de celui-ci dans le courant des années 1918, 1919 et 1920, est déterminée, en ce qui concerne:

1° le montant de la dette, déduction faite de tous les versements effectués par le Gouvernement Polonais jusqu'au 30 septembre 1926, soit en numéraire, soit au moyen de la fourniture du pétrole et des produits pétroliers sur base des conventions conclues jusqu'ici, soit de toute autre manière,

2° les intérêts arriérés et

3° tous les intérêts futurs pour la période jusqu'au 31 décembre 1930 à 87,625,000 de lires italiennes, dont le paiement est réparti en 4 ans comme suit:

30 juin 1927	L. 15,000,000
30 décembre 1927	» 10,375,000
30 juin 1928	» 10,375,000
30 décembre 1928	» 10,375,000
30 juin 1929	» 10,375,000
30 décembre 1928.	» 10,375,000
30 juin 1930	» 10,375,000
30 décembre 1930	» 10,375,000
Total . . .	L. 87,625,000

Les versements ci-dessus représentent la totalité de la dette précitée de la Pologne vis-à-vis du Gouvernement Italien.

Art. 2.

Le Gouvernement Polonais délivrera au Gouvernement Italien 8 reconnaissances de dette en lires italiennes, correspondant à la spécification des versements désignés à l'art. 1, portant les dates correspondant également à cette spécification.

Art. 3.

Les reconnaissances de dette délivrées par le Gouvernement Polonais au Gouvernement Italien seront exemptées de toute taxe et de toute contribution actuellement en vigueur et pouvant être en vigueur à l'avenir dans la République de Pologne.

Art. 4.

Les versements à titre de dette déterminée à l'art. 1 et comprise dans les reconnaissances de dette conformément a l'art. 2, seront effectués par le Gouvernement Polonais moyennant des échéances mensuelles de 60,000 dollars à verser en numéraire directement à la Légation Royale d'Italie à Varsovie ou à qui sera désigné par elle.

Ces versements auront lieu chaque fois dans la première quinzaine du mois.

Les décomptes pour les versements effectués seront établis tous les six mois *ad ultimo* à des termes correspondant à l'échéance des reconnaissances de dette.

L'équivalent en lires italiennes des sommes versées en dollars sera fait sur la base des cours moyens des dollars et lires italiennes à Zurich du jour même où les sommes, dont au premier alinéa de ce même article, auront été effectivement mises à la disposition de la Légation d'Italie ou à qui pour elle.

Dans le cas où la valeur des versements faits dans le courant d'un semestre quelconque dépasserait la somme nominale de la reconnaissance de dette, l'excédent en sera porté au compte des versements à effectuer dans le semestre suivant et la somme à payer en dollars dans ce semestre sera diminuée respectivement, afin que la somme globale à payer au courant de l'année ne dépasse pas la somme prévue à l'art. 1.

Au cas où la valeur des versements effectués pendant un semestre donné sera inférieure à la somme nominale de la reconnaissance de dette, le Gouvernement Polonais paiera la différence en numéraire en lires italiennes.

Les décomptes pour chaque semestre ayant été établis et les différences éventuelles ayant été réglées, le Gouvernement Italien remettra au Gouvernemeant Polonais la reconnaissance de dette correspondante, avec annotation que la partie de la dette indiquée sur la reconnaissance de dette a été amortie.

Art. 5.

Les dispositions des autres conventions ou arrangements polono-italiens conclus avant la signature du présent accord, pour tout ce qui a rapport aux fournitures de matériel italien, seront abrogées de plein droit.

Art. 6.

Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Varsovie. Les deux Parties Contractantes conviennent que jusqu'à la date de l'échange des instruments de ratification les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire à partir du mois même de sa signature.

Fait à Varsovie, le 18 décembre 1926.

G. C. Majoni. Auguste Zaleski.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Grandi.

Numero di pubblicazione 2440.

LEGGE 15 marzo 1928, n. 1964.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, che dà esecuzione al Protocollo relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria, firmato in Roma, fra l'Italia e l'Austria, il 22 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, che dà piena ed intera esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-au-

striaco del 28 aprile 1923; Protocollo addizionale firmato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 22 marzo 1926 e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation du 28 avril 1923.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenu des dispositions suivantes par lesquelles le Traité du commerce et de navigation du 28 avril 1923 est modifié et qui forment partie intégrante dudit Traité.

La République d'Autriche renonce à se prévaloir de la disposition de l'annexe *A* audit Traité qui limite à 1 lire par quintal le droit d'entrée en Italie pour le sulfate d'ammonium (n. 715 *b* 4 du tarif italien), moyennant renonciation du Royaume d'Italie de se prévaloir de la disposition de l'annexe *C* audit Traité qui établit l'exemption de droit d'entrée en Autriche des superphosphates (n. 617 de l'ancien et n. 506 du nouveau tarif autrichien).

Le présent arrangement sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés a Rome aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur du moment de l'échange des dites ratifications.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Rome, en double expédition le 22 mars 1926.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie:
BENITO MUSSOLINI.

Le Plénipotentiaire de la République fédérale d'Autriche:
LUTHER EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2441.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1973.

Riunione dei comuni di Venegono Inferiore e Venegono Superiore in un unico Comune denominato « Venegono », con la sede municipale a Venegono Superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Venegono Inferiore e Venegono Superiore sono riuniti in unico Comune denominato « Venegono », con la sede municipale a Venegono Superiore.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 11. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2442.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1974.

Aggregazione al comune di Costigliole d'Asti delle frazioni Pasquana e Lungamarenda del comune di Montegrosso d'Asti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Costigliole d'Asti sono aggregate le frazioni Pasquana e Lungamarenda del comune di Montegrosso d'Asti, delimitate giusta la pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria in data 16 luglio 1928.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i due Comuni anzidetti, in dipendenza della cennata modificazione di circoscrizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 12. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2443.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1975.

Riunione dei comuni di Guidomandri, Itala e Scaletta Zanglea in un unico Comune denominato « Scaletta Zanglea », con capoluogo Itala Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Guidomandri, Itala e Scaletta Zanglea sono riuniti in unico Comune denominato « Scaletta Zanglea » con capoluogo Itala Marina.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 13. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2444.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1976.

Riunione dei comuni di Carpegna e Frontino in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Carpegna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Carpegna e di Frontino sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Carpegna ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 14. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2445.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1977.

Riunione dei comuni di Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Colleretto Castelnuovo, Cuorgnè, Prascorsano, Priacco, Salto e San Colombano Belmonte in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Cuorgnè ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Colleretto Castelnuovo, Cuorgnè, Prascorsano, Priacco, Salto e San Colombano Belmonte sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cuorgnè ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 15. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2446.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1978.

Riunione dei comuni di Colledimezzo, Monteferrante e Pietraferrazzana in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Colledimezzo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Colledimezzo, Monteferrante e Pietraferrazzana sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Colledimezzo ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 16. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2447.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1979.

Riunione dei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Pietrapertosa ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castelmezzano e di Pietrapertosa sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Pietrapertosa ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti del l'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 17. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2448.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1980.

Riunione dei comuni di Nozza e Vestone in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Vestone ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Nozza e Vestone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Vestone ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 18. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2449.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1981.

Riunione dei comuni di Castellar Guidobono e di Viguzzolo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Viguzzolo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castellar Guidobono e di Viguzzolo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Viguzzolo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 19. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2450.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1982.

Riunione dei comuni di Forotondo e Fabbrica Curone in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Fabbrica Curone ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Forotondo e Fabbrica Curone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Fabbrica Curone ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 20. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2451.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1983.

Riunione dei comuni di Camignone e Passirano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Passirano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Camignone e di Passirano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Passirano ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 21. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2452.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1984.

Riunione dei comuni di Raffa e Puegnago in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Puegnago ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Raffa e Puegnago sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Puegnago ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 22. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2453.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1985.

Riunione dei comuni di Alzate Brianza e Fabbrica Durini in un unico Comune denominato « Alzate Brianza » con capoluogo Alzate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Alzate Brianza e Fabbrica Durini sono riuniti in unico Comune denominato « Alzate Brianza » con capoluogo Alzate.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 23. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2454.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. **1986.**

Riunione dei comuni di Frontone e Serra Sant'Abbondio in un unico Comune denominato « Frontone-Serra ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Frontone e Serra Sant'Abbondio sono riuniti in unico Comune denominato « Frontone-Serra » con la sede municipale nella borgata adiacente alla stazione ferroviaria di Frontone.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 24. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2455.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. **1987.**

Aggregazione al comune di San Felice Circeo di parte del territorio del comune di Terracina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di San Felice Circeo è aggregata la contermine zona di territorio del comune di Terracina, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 25 maggio 1928 dall'ufficio del Genio civile di Roma.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto di Roma è incaricato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i due Comuni sopra indicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 25. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2456.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. **1988.**

Riunione dei comuni di Ponte di Nossa e Premolo in un unico Comune denominato « Nossa ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ponte di Nossa e di Premolo sono riuniti in unico Comune denominato « Nossa » con la sede municipale nella frazione San Bernardino di Ponte di Nossa.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico

4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 26. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2457.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1989.

Riunione dei comuni di Brovello, Carpugnino, Graglia Piana e Stropino in un unico Comune denominato « Brovello-Carpugnino » con capoluogo a Carpugnino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Brovello, Carpugnino, Graglia Piana e Stropino sono riuniti in unico Comune denominato « Brovello-Carpugnino » con capoluogo a Carpugnino.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 27. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2458.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1990.

Riunione dei comuni di Musellaro e di Bolognano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Bolognano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Musellaro e di Bolognano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bolognano ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 28. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2459.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1991.

Riunione dei comuni di Arienzo e di San Felice a Cancello in un unico Comune denominato « Arienzo-San Felice », e aggregazione al comune di Santa Maria a Vico della frazione San Marco, nonchè di una zona del territorio del comune di Maddaloni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Arienzo e di San Felice a Cancello sono riuniti in unico Comune denominato « Arienzo-San Felice ».

La frazione San Marco, ora pertinente ai comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Maddaloni, nonchè una zona di territorio di quest'ultimo Comune sono aggregate al comune di Santa Maria a Vico.

Art. 2.

I confini dei comuni di Arienzo-San Felice, Santa Maria a Vico e Maddaloni sono delimitati in conformità della pianta topografica vistata in data 26 gennaio 1928 - Anno VI - dall'ingegnere capo del Genio civile di Caserta.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

All'Alto Commissario per la provincia di Napoli è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla determinazione delle condizioni dell'unione dei comuni di Arienzo e di San Felice a Cancello, nonchè al regolamento dei rapporti patrimoniali e finan-

ziari fra i comuni di Arienzo-San Felice, Santa Maria a Vico e Maddaloni in dipendenza della variazione di circoscrizioni disposta col secondo comma dell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 29. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2460.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1992.

Riunione dei comuni di Prandaglio e Villanuova sul Clisi in un unico Comune denominato « Villanuova sul Clisi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Prandaglio e di Villanuova sul Clisi sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Villanuova sul Clisi ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 30. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2461.

REGIO DECRETO 17 agosto 1928, n. 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza - Istituto interprovinciale.

N. 1967. R. decreto 17 agosto 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, è approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza - Istituto interprovinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1928 Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1928.

Termini per la formazione delle nuove liste elettorali nella prima attuazione del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 127 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1928, n. 1993;

Decreta:

Articolo unico.

Per la formazione delle nuove liste elettorali nella prima attuazione della legge predetta si osserveranno i seguenti termini:

Entro il 15° giorno dalla andata in vigore della legge i podestà pubblicheranno l'avviso di cui all'art. 11 ed entro il 30° giorno scadrà il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 15.

Entro il 60° giorno a decorrere dalla andata in vigore della legge i podestà provvederanno alla formazione degli elenchi primo e terzo di cui all'art. 19 e delle liste di sezione.

Nello stesso termine i prefetti provvederanno alla nomina dei membri della Commissione elettorale provinciale in conformità dell'art. 27.

Dal 61° al 75° giorno inclusivi saranno pubblicati gli elenchi e le liste di sezione di cui al terzo comma del presente articolo e, scaduto questo termine, sarà immediatamente adempito al disposto dell'art. 28; fra il 76° e il 135° giorno inclusivo le Commissioni provinciali adempiranno alle attribuzioni di cui agli articoli 29, 30 (1° comma), 32, commi 10° e 11°, e due ultimi commi dell'art. 34.

Dal 136° giorno decorreranno i termini stabiliti negli altri commi dell'art. 30 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte d'appello ai sensi degli articoli 36, 37 e 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1928.

Variazioni alle condizioni di tariffa dei trasporti per le spedizioni destinate all'estero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Il limite massimo di kg. 10 di peso lordo per ciascun collo, cui dall'allegato 2 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, è vincolata l'applicazione dell'aumento del 200 % sui prezzi base di tariffa ai trasporti di uva da tavola ri-

posta in pacchi, casse, scatole, ceste e panieri, è elevato, per le spedizioni destinate all'estero, a kg. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1928.

Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'istituzione degli uffici del lavoro nei porti del Regno;

Ritenuta la necessità di disciplinare il lavoro nel porto di Cagliari;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Cagliari un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Tale Ufficio è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia;

3° un rappresentante dell'armamento, designato dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

4° un rappresentante del commercio, designato dalla locale Federazione provinciale dei commercianti;

5° un rappresentante dell'industria, designato dalla locale Unione industriale fascista;

6° tre rappresentanti dei lavoratori designati dal locale Sindacato dei lavoratori del porto, fra gli operai permanenti inscritti nei ruoli.

Dalle associazioni sopraindicate verrà designato un ugual numero di membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza. Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio stesso e la presidenza del Consiglio vengono assunte da altro ufficiale della Capitaneria, nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei rembri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed enti che abbiano ingerenza o interesse nell'esplicazione del lavoro portuale, come pure ogni altra persona del ceto commerciale ed industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima e di interesse collettivo. A tal uopo, ogni ordine del giorno che si riferisca alle questioni predette dovrà essere pubblicato nell'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato al Consiglio provinciale dell'economia, almeno cinque giorni prima della relativa seduta; la richiesta delle associazioni od enti di cui sopra, dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 4.

I rappresentanti in seno al Consiglio di cui ai numeri 4, 5 e 6 del precedente art. 2, devono risiedere in Cagliari ed essere facilmente reperibili. Essi durano in carica un biennio e possono essere confermati; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere sostituiti, quando venisse accertato a loro carico qualche infrazione al presente regolamento.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale, potrà, a proprio insindacabile giudizio, decretarne lo scioglimento ed affidarne temporaneamente le funzioni al direttore dell'Ufficio del lavoro, che le assumerà quale commissario straordinario.

Art. 5.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti quello del presidente determina la maggioranza.

Contro le deliberazioni del Consiglio, le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 6.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni ed i diritti e doveri del personale suddetto, nonchè le indennità da corrispondere a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio, previa approvazione del comandante di porto;

d) per le tenute dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle associazioni tra lavoratori;

g) per la osservanza delle norme prescritte per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli imprenditori e dei datori di lavoro in genere;

i) per la verifica e per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che sorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o dal comandante del porto.

Art. 8.

Il comandante del porto, quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, a richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 9.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione, che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata nell'àmbito del porto e delle sue dipendenze, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli imprenditori e dalle associazioni operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori, nonchè dai proventi ricavati dalla vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 10.

L'esazione del contributo di cui all'art. 9 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di Tesoreria provinciale, ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto, e allo stesso conto corrente affluirano i proventi previsti dai numeri 2 e 3 dello stesso articolo.

Art. 11.

Tutti i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 10 saranno effettuati mediante mandati.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione, per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato, che allegherà coi documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 13.

Art. 12.

Alla fine di ogni mese si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la sezione di Tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 13.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 14.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'àmbito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale dipendente da aziende che abbiano la gestione di arredamenti portuali ed addetto al relativo esercizio;

c) al personale addetto al movimento di uscita e di entrata del sale dal magazzino dell'Amministrazione dei monopoli, sito alla radice della darsena;

d) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti commerciali gestiti dal Consiglio provinciale dell'economia nazionale e degli altri stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'àmbito del porto.

Art. 15.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie e nelle categorie si suddividono in permanenti ed avventizi.

Tra i permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavano i mezzi di sussistenza. Le categorie, le loro attribuzioni e, per

ciascuna di esse, il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro, in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 16.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, debbono essere inscritti nei ruoli tenuti dall'Ufficio del lavoro.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti, salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 14.

Art. 17.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nei cui ruoli trovasi inscritto, senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre di ufficio i passaggi da una all'altra categoria. Nel caso di passaggi definitivi l'ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dell'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 18.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data di inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 19.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non avere mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali (quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione); delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o di impianti portuali; od avere ottenuto la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Cagliari od in quelli prossimiori.

Salvo quanto è disposto dall'art. 20, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 20.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi di altre categorie, quando questi avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria cui appartengono. Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda, e, non bastando, anche di autorità per gli altri inscritti nei ruoli seguendo l'ordine di anzianità. Le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo a parità di data, il più anziano di età.

Art. 21.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti, sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione del Consiglio del lavoro, sia stata dichiarata aperta l'inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprire.

Art. 22.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'ufficio. Ogni aspirante all'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e di buona condotta. Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del manifesto.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare solo il certificato penale e quello di buona condotta.

Art. 23.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei in base ai documenti presentati e agli accertamenti riconosciuti necessari. Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valore civile, nonchè la qualità di figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio, ed al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla data di detta pubblicazione.

Art. 24.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera, oltre alle generalità del lavoratore, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui egli è inscritto.

Art. 25.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento, e, in caso che questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana, e della forza pubblica ed a ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuaria;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse sorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ad osservare, in generale, tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 26.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 27.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 dell'art. 19;

5° quando per manifeste prove debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando, dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli;

8° quando sia intervenuta nei riguardi del lavoratore una condanna al confino di polizia prevista dagli articoli 184 e seguenti del testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, sulle leggi di pubblica sicurezza;

9° quando il lavoratore per la sua condotta e per manifestazioni nel lavoro e fuori del lavoro apertamente contrastanti con le direttive politiche del Regio Governo arrechi, o possa arrecare turbamento al regolare svolgimento del lavoro portuale.

I cancellati dai ruoli per i motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Cagliari e in quelli prossimiori.

Art. 28.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale a suo avviso lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale ó parziale dei ruoli; la soppressione o fusione di categorie, la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 29.

Al trattamento di quiescenza degli operai inabili al lavoro per invalidità e vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 30.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle associazioni di lavoratori e dalle imprese di lavoro, quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari e dalle oblazioni. Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tenere gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

CAPO III.

Associazioni di lavoratori ed imprese.

Art. 31.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di associazioni legalmente costituite, formate tra lavoratori permanenti di una stessa categoria. Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una associazione.

Art. 32.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo, dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme con la domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco degli inscritti e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle associazioni di lavoratori individui che non posseggano i requisiti di cui ai nn. 2, 4 e 5 dell'art. 19.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazioni motivate.

Art. 33.

La concessione di lavoro non sarà accordata se dalle disposizioni costitutive della associazione di lavoratori non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti gli appartenenti alla associazione di lavoratori, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei medesimi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai componenti l'associazione spetti uguaglianza di trattamento sia nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei componenti l'associazione venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene l'associazione stessa;

4° che l'associazione di lavoratori si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene l'associazione di lavoratori possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra associazione e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero degli inscritti prevista al n. 1;

6° che qualunque inscritto, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla associazione con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro dell'associazione di lavoratori vengano ripartiti fra i componenti, senza altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione, per risarcimento di danni prodotti nell'esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessun storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della associazione, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che l'associazione riconosce all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che l'associazione si impegni di esonerare dalla propria direzione e amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che l'associazione riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso una equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla associazione di lavoratori, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Cagliari;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli appartenenti alla associazione di lavoratori contro l'organo dirigente della associazione e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 34.

La concessione di esercizio alle associazioni di lavoratori è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei componenti l'associazione e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituire a ciascun lavoratore appartenente alla associazione debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei componenti l'associazione stessa.

Art. 35.

Le associazioni di lavoratori dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi inscritti, dirigenti ed impiegati, indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere di impiego. Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i lavoratori che si fossero resi colpevoli di infrazione ai regolamenti e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie ed i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 36.

Le concessioni alle associazioni di lavoratori potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° l'associazione di lavoratori non siasi attenuta alle norme del presente ordinamento, e quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicato tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° l'associazione si sia astenuta dal lavoro per causa non di forza maggiore, oppure quando, avendo degli operai disponibili, si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° l'associazione condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguito le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa,

5° entro il termine, caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione e amministrazione della associazione gli individui di cui al n. 10 dell'art. 33.

Nei casi di minore gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione dell'associazione inadempiente.

Art. 37.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e loro associazioni e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 14.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite.

In caso di trasgressione, l'ufficio, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere del Consiglio provinciale dell'economia, esercitano in porto e nei servizi di cui all'art. 14, funzioni di impresa, oltre che soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 38.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di imprenditore nei servizi di cui all'art. 14 se non abbia ottenuto apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione, gli interessati suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 19;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato del Consiglio provinciale dell'economia da cui risulti la capacità tecnica ed economica di esercitare le funzioni suddette.

Le imprese costituite in Società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato del Consiglio provinciale dell'economia da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato e la capacità di cui alla lettera *e*) del precedente comma;

c) i certificati penali comprovanti che le persone suddette non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 19.

Tutti gli impresari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 39.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi. Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro, nonchè a tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati, e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà allontanato dal porto, ed il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 57.

Art. 40.

La concessione di cui all'art. 38 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle disposizioni presenti, da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal Comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Cagliari;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 41.

Le concessioni suddette potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, o alcuno dei dirigenti o rappresentanti della Società concessionaria, riporti una delle condanne di cui all'art. 19 o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società la facoltà di sostituire il dirigente condannato o inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite, o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere del Consiglio provinciale dell'economia, risulti che la capacità tecnica o finanziaria del concessionario sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità, invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 42.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 7, i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Capo IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 43.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie e commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte e varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito nell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 44.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 45.

Tutte le operazioni di cui all'art. 14 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nel ruolo dell'ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro che li hanno impiegati dovranno versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 46.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 47.

L'avviamento al lavoro degli operai è giornalmente regolato a turno dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà provvedervi con un proprio ufficio di collocamento ovvero avvalendosi delle associazioni di lavoratori che lo effettueranno sotto il diretto controllo e con le norme stabilite dall'Ufficio e risponderanno direttamente della regolarità del servizio.

Art. 48.

Le associazioni di lavoratori sono autorizzate a prelevare per intero fra i propri inscritti il personale ad esso occorrente, a condizione di adibire ciascun inscritto esclusivamente ai lavori della categoria a cui esso appartiene. Nel prelevamento del personale suddetto dovrà essere eseguito un turno giornaliero sempre sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro.

Per il personale che occorresse oltre i propri inscritti dovranno farne richiesta all'Ufficio del lavoro.

Art. 49.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi, per la giornata, di operai occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro; gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 50.

Nella distribuzione degli uomini al lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti ai lavori meno gravosi i lavoratori più anziani di età.

Alla manovra dei verricelli di bordo saranno adibiti i lavoratori portuali soltanto se richiesti dai capitani, e a tale servizio saranno di preferenza assegnati i più anziani di età.

Art. 51.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone e alle cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 52.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio, nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro, hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle associazioni di lavoratori che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nella esecuzione, salvo, per questi danni, il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 53.

Per il lavoro del porto, oltre le domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 54.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento e di retribuzioni del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti ed i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 55.

Ogni arbitraria sospensione di lavoro darà luogo, secondo la gravità delle circostanze e indipendentemente dalle altre sanzioni, alla sospensione o revoca della concessione di esercizio rilasciata alle associazioni, i cui componenti abbiano abbandonato il lavoro, e alla perdita parziale delle relative cauzioni.

Le arbitrarie sospensioni di lavoro provocate da imprese daranno luogo ad analoghi provvedimenti e alla eventuale requisizione degli attrezzi di lavoro, del materiale galleggiante, ecc. ove ciò sia necessario per assicurare il normale svolgimento del traffico del porto.

Art. 56.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento, o alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;
b) sospensione del lavoro sino a 30 giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria fino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro, la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato, e per ogni giornata lavorativa, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari, tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio, sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro, salvo appello, nei termini di cinque giorni, al comandante del porto, che decide definitivamente.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà determinata su proposta dell'Ufficio del lavoro dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni ed imprese di lavoro sono pubblicati nell'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le eventuali responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di soccorso previsto per i lavoratori e di cui all'art. 30.

Art. 57.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone ed enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non escludono l'applicabilità di quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Art. 58.

Per la prima applicazione del presente ordinamento saranno inscritti nei ruoli dei lavoratori del porto soltanto coloro che in base agli accertamenti del direttore dell'Ufficio del lavoro risulteranno effettivamente addetti al lavoro portuale in Cagliari alla data di pubblicazione del presente dedecreto, ancorchè non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 19.

Di costoro saranno inscritti nel ruolo dei lavoratori permanenti soltanto quelli che attendono al lavoro in porto con carattere di continuità, e come principale loro occupazione. Gli altri, purchè comprovino di lavorare in porto da almeno sei mesi, saranno inscritti, secondo l'ordine cronologico di anzianità nel ruolo degli avventizi.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungeranno dopo l'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere mantenuti nei ruoli, se idonei al lavoro, sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'art. 29.

Art. 59.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro e le associazioni operaie che a quella data esercitavano in porto funzioni d'impresa dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese o associazioni che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 60.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 44;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Roma, addì 22 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 settembre 1928 - Anno VI

Francia	74.62	Belgrado	33.62
Svizzera	368.07	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.723	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	316.85	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.697	Danimarca	5.11
Praga	56.65		
Romania	11.62	Rendita 3,50 %	71.60
Peso argentino (Oro	18.26	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino (Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45.17
New York	19.114	Consolidato 5 %	82.67
Dollaro Canadese	19.085		
Oro	363.81	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.14

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 459 — Data: 23 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Bertazzoli Emanuele fu Giovanni Battista — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 833 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116 — Data: 17 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Credidio Raffaele di Ferdinando — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 500 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di commutazione di buono quinquennale in certificato del Littorio.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

Con domanda in data 15 maggio 1928 il sig. Piacentino Luigi di Francesco domiciliato in Novi Ligure, ha richiesto la commutazione del buono quinquennale 13ª emissione n. 631 di L. 8400 ad esso intestato, in un certificato del Littorio.

A tergo di detto buono esiste una dichiarazione illeggibile, perchè cancellata, che potrebbe nascondere eventualmente una cessione da parte del titolare.

In analogia all'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di commutazione come sopra presentata dal sig. Piacentino Luigi di Francesco.

Roma, 30 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 240 — Numero del certificato provvisorio: 1743 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Bicchierai Anselmo fu Giovanni, domic. a Bagnone — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 260 — Numero del certificato provvisorio: 984 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Floriani Riccardo fu Eugenio, domic. a Massa — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 264 — Numero del certificato provvisorio: 487 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovereto — Intestazione: Fait Amelio di Fedele, domic. in Noriglio (Rovereto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 270 — Numero del certificato provvisorio: 29048 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Pianea Alessandro fu Ferdinando — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 334 — Numero del certificato provvisorio: 39372 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Glauda Alerino di Giovanni, domic. a Cascinette di Chiaverano — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 335 — Numero del certificato provvisorio: 7438 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Pini Cesare di Alessandro, domic. a Salò (Brescia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 337 — Numero del certificato provvisorio: 13705 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Restelli Luigia di Paolo, domic. in Milano — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 338 — Numero del certificato provvisorio: 13707 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Restelli Rosa di Paolo, domic. in Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 340 — Numero del certificato provvisorio: 108 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lodi — Intestazione: Associazione ferrovieri fascisti sezione di Lodi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 342 — Numero del certificato provvisorio: 10146 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Fernandez Roberto di Eduardo, domic. a Napoli — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 343 — Numero del certificato provvisorio: 2686 — Consolidato 5 % — Data di emissione 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Alunne del 3° corso commerciale della scuola Pietro Scalcerle in Padova — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 344 — Numero del certificato provvisorio: 24893 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Vitale Raffaele fu Antonio da Montoro Superiore — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 345 — Numero del certificato provvisorio: 8293 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Botti Giuseppe fu Giuseppe, domic. a Lumezzane — Capitale: L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 346 — Numero del certificato provvisorio: 16966 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Cironelli Vincenzo fu Ilario da S. Pietro di Foligno — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 349 — Numero del certificato provvisorio: 241 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: La Rocca Luigi di Giuseppe da S. Vitaliano (Napoli) — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 350 — Numero del certificato provvisorio: 3988 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Casale Monferrato — Intestazione: Sorelle Boccalatte — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 353 — Numero del certificato provvisorio: 7703 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Guardigli Maria di Pasquale — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 354 — Numero del certificato provvisorio: 1871 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Passeri Salvatore fu Tomaso, domic. a Roma, via Terenzio, 31 — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 354-A — Numero del certificato provvisorio: 1872 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Caracciolo Gennaro fu Giuseppantonio, domic. a Tocco da Casauria (Pesaro) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 354-B — Numero del certificato provvisorio: 1873 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Società Casauria di elettricità con sede in Tocco di Casauria — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 356 — Numero del certificato provvisorio: 19434 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Musto Vincenzo di Vincenzo, domic. a Napoli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 357 — Numero del certificato provvisorio: 6680 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Addeo Saverio fu Vincenzo, domic. in Marzano di Nola — Capitale: L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 358 — Numero del certificato provvisorio: 2975 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Zinelli Mario fu Antonio, domic. a Padova presso la pretura — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 359 — Numero del certificato provvisorio: 8754 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Bianchi Mamiano fu Rocco, domic in Albano Laziale — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 360 — Numero del certificato provvisorio 4478 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Pastorello Giuseppe fu Giovanni Battista, domic. in Urbana di Montagnano (Padova) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 11187 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Guerrini Giovanna — Capitale: L. 9000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 11188 — Consolidato 5 % — Data di emis-

sione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Navarra Mario — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 5802 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Slana Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 363 — Numero del certificato provvisorio: 16152 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Alemanni Antonio fu Francesco — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 365 — Numero del certificato provvisorio: 9529 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Marchi Ida fu Amerigo in Pelagallo, domic. a Roma, via Sistina n. 42 — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 366 — Numero del certificato provvisorio: 1897 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Pignagnoli Natale fu Gaetano, domic. a Campagnola Emilia — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 367 — Numero del certificato provvisorio: 7864 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Cavezzale Celeste fu Piro, domic. in Ovada — Capitale: L. 1300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 369 — Numero del certificato provvisorio: 2861 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Soldani Ovidio fu Luigi, domic. a Riva di Surzone — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 370 — Numero del certificato provvisorio: 74816 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Marchesi Luigi di Ernesto, domic. in Voghera — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 371 — Numero del certificato provvisorio: 35802 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Ramoni Riccardo, domic. in Cossogno — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 373 — Numero del certificato provvisorio: 18287 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Penna Pasquale fu Antonino, domic. a Montoro Superiore — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19362 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Betti Pirro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19370 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Messicani Alvise — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19367 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Barsacchi Egisto — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19350 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Circolo ricreativo nazionale S. Casciano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19361 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Circolo Italia S. Giorgio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 376 — Numero del certificato provvisorio: 19360 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Circolo nazionale sportivo S. Giorgio - Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 377 — Numero del certificato provvisorio: 968 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Sgueglia Tommaso fu Andrea — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 377-bis Numero del certificato provvisorio: 966 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Sgueglia Cristina fu Tommaso — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 379 — Numero del certificato provvisorio: 9268 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Bocchi Umberto di Riccardo, domic. a Parma — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 380 — Numero del certificato provvisorio: 4427 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Petraglia Rosa di Angelo, domic. a Sacco (Salerno) — Capitale: L. 3500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 383 — Numero del certificato provvisorio: 3327 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siracusa — Intestazione: Dierna Angelo fu Salvatore, domic. in Vittoria — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 385 — Numero del certificato provvisorio: 4253 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: De Benedictis Marianna fu Giacomo, domic. a Lecce — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 386 — Numero del certificato provvisorio: 6711 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Mora Vincenzo fu Ferdinando, domic. a Mane di Cortile S. Martino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 391 — Numero del certificato provvisorio: 10252 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Soliani Angelo fu Luigi da Cortemaggiore — Capitale: L. 5000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 aprile 1928 Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 330 — Numero del certificato provvisorio: 9694 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Perversi Angelo fu Pietro, domic. a Borgarello — Capitale: L. 1600.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.